



V.P.C.

Associazione Vigili di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
UNITA' OPERATIVA DI SALERNO

S T A T U T O

ARTICOLO 1

L'Associazione “*Vigili di Protezione Civile-Regione Campania* “ si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa o politica.

Persegue solamente il fine della solidarietà civile, sociale ed assistenziale.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce il volontariato sociale, sanitario e di protezione civile unitamente ad attività culturali, di formazione professionale, di tutela dei beni culturali e ambientali.

ARTICOLO 2

L'Associazione “ Vigili di Protezione Civile “ riconosce ed aderisce ad altre organizzazioni regionali, nazionali ed einternazionali aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.

ARTICOLO 3

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, suoi scopi sono:

1. svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale con particolare riferimento alla Legge 266 del 1991;
2. promuovere e gestire tutte le forme di volontariato di protezione civile con particolari riferimenti al sociale - sanitario, tecnico-didattico, tutela dell'ambiente, dei beni culturali, dei diritti civili;
3. tutela, valorizzazione e promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1/6/1939 n. 1089 e i beni di cui al D.P.R. 1409/63.
4. organizzare e gestire in Italia e nei paesi comunitari ed extracomunitari:
 - a)- protezione civile di qualsiasi natura;
 - b)- corsi di formazione e di aggiornamento tecnico scientifico per volontari di protezione civile;
 - c)- ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei volontari con la realizzazione di opuscoli, filmati, programmi multimediali ed ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
 - d)- ricerca culturale, ambientale e di salvaguardia della natura;
 - e)- mostre, spettacoli, rassegne, convegni;
 - f)- raduni a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale nell'ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile;
5. l'Associazione può ricevere ed emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle Leggi dello Stato Italiano;
6. l'Associazione può aderire a consorzi o cooperative di Associazioni che abbiano scopi e finalità analoghe alle proprie;

7. l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle innanzi citate ad eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, se integrative alle stesse;

ARTICOLO 4

1. I volontari dell'Associazione sono:
 - Onorari
 - Ordinari
 - Benemeriti
 - Minorenni
2. l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato;
3. l'adesione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e le modificazioni allo statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
4. **sono soci Onorari:** le medaglie d'oro e d'argento al valor civile e militare o altri riconoscimenti di Stato; i soci Onorari non pagano la quota sociale e non hanno diritto al voto;
5. **sono soci/volontari Ordinari:** tutti coloro che aderiscono all'Associazione e che, a domanda, chiedono di farne parte contribuendo – con la loro opera – a realizzare gli scopi dell'Associazione. I soci Ordinari pagano la quota sociale ed hanno diritto al voto;
6. **sono soci Benemeriti:** coloro che forniscono servizi gratuiti di particolare rilevanza o effettuano donazioni ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo di appartenenza, non pagano la quota sociale e non hanno diritto al voto;
7. **sono soci/volontari Minorenni:** coloro che aderiscono all'Associazione ma che non hanno compiuto i 18 anni, per la loro iscrizione è necessaria l'autorizzazione dei genitori o da chi ne fa le veci. Essi non possono essere impiegati nelle emergenze fino al raggiungimento della maggiore età; eccezionalmente e con il consenso scritto dei genitori potranno essere impiegati in emergenze a basso rischio solo se hanno partecipato ai corsi di formazione professionale. Pagano la quota sociale per intero ma non hanno diritto al voto;

ARTICOLO 5

ISCRIZIONE E RINNOVO ANNUALE

Chi intende associarsi deve fare domanda, su apposito modulo di iscrizione. il C.d.A., entro trenta giorni, dà il proprio parere accettando o respingendo la domanda di adesione, nel caso di diniego viene restituita la quota associativa versata;

in assenza di parere vale il “ silenzio – assenso “;
il volontario può, in qualsiasi momento, recedere dall’adesione, in questo caso egli dovrà restituire quanto gli è stato consegnato al momento dell’iscrizione ivi compresa la divisa, anche se acquistata dal volontario.
in nessun caso un volontario può detenere vestiario, tesserino e fregi dell’Associazione se egli ha interrotto il rapporto di collaborazione con dimissioni o semplicemente non rinnovando l’iscrizione annuale.
Tutte le cariche assunte in seno all’Associazione sono gratuite, è solo previsto il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di documentazione giustificativa.

L’iscrizione dei volontari viene effettuata presso la propria sede dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i mesi di novembre e dicembre si considerano associati all’anno successivo.

Il rinnovo dell’iscrizione si effettua dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.

Il volontario che non ha rinnovato il tesseramento entro il 31 dicembre si intende dimissionario.

La quota di versamento da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende farne parte o rinnovare la propria adesione per l’anno successivo è stabilita dal C.d.A. di anno in anno.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e saranno considerati quali sostegni per le attività di P.C. dell’Associazione.

L’elenco degli iscritti all’associazione viene trascritto ed aggiornato nel registro dei Volontari.

ARTICOLO 6

Non possono far parte dell’Associazione coloro che:

- a. siano stati radiati dai ruoli di servizio di forze, corpi o enti di Stato o da altre Associazioni di volontariato;
- b. abbiano riportato condanne penali, fatta salva la decisione del C.d.A. che può determinare, con parere scritto, l’iscrizione al solo scopo del recupero sociale del soggetto o disposta dall’Autorità Giudiziaria.
- c. Siano stati espulsi – con infamia – dalla stessa o da altre Associazioni.

ARTICOLO 7

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale " Volontari di Protezione Civile " a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale è costituito da:
 - a. dai contributi degli aderanti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. dalle quote di affiliazione delle sedi periferiche;
 - d. dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al solo sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. donazioni o lasciti testamentari e dai beni acquisiti con detti mezzi;
 - f. dagli avanzi netti di gestione e da qualsiasi altro bene, attrezzatura, abbigliamento od equipaggiamento risultante iscritto nei registri inventari;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. il patrimonio ad ogni livello, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale è indivisibile e, pertanto, gli associati e gli organismi dell'Associazione non ne possono chiedere la divisione, nè pretendere la propria quota;
3. è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
4. in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, i beni sono devoluti ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
5. i beni, le attrezzature e i mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla delegazione che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata;
6. **i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota d'iscrizione e comunque a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione;**
7. **il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.**

ARTICOLO 8

I volontari hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo morale e istituzionale dell'Associazione, nonché all'osservanza del regolamento organico approvato dall'Associazione.

Possono collaborare anche con il proprio lavoro senza pretendere alcunchè per dette prestazioni.

Non è consentito ad alcun volontario intrattenere rapporti patrimoniali e/o commerciali con l'Associazione.

Essi sono considerati volontari nel quadro delle leggi dello Stato.

Le cariche e le prestazioni fornite da tutti gli aderenti dei quadri dirigenti nazionali e periferici sono del tutto gratuite, salvo la possibilità di rimborso delle spese documentate ed autorizzate dai rispettivi comitati d'appartenenza.

ARTICOLO 9

NORME DISCIPLINARI

A carico dei soci che nella loro veste di volontari contravvengono alle finalità e alle norme dello statuto e regolamento, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo verbale o ufficiale (scritto) per infrazioni di lieve entità;
2. sospensione da 3 a 6 mesi per comportamento contrario alle norme disciplinari regolamentari e/o ai doveri morali dell'Associazione per ripetuti richiami ufficiali;
3. espulsione per gravi infrazioni, per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione, per disconoscimento dell'Associazione attraverso attività, atti o fatti consistenti in attività illecite o specificatamente vietate dal regolamento, dichiarazioni pubbliche diffamatorie e/o lesive dell'immagine dell'Associazione o adesione ad altra Associazione con analoghe finalità, per aver riportato altre sospensioni;
4. l'espulsione per gravi motivi deve essere comminata con deliberazione del C.d.A. del Gruppo Comunale di appartenenza. L'espulsione ha effetto immediato dal momento della notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni per il quale l'espulsione viene deliberata.

Il volontario espulso che non condivida le ragioni del provvedimento può ricorrere, per iscritto, al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

In tal caso l'efficacia del provvedimento di espulsione viene sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri

In attesa, il volontario viene sospeso, in via cautelare, e non può frequentare la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10

I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 9 che vengono adottati per i soci Ordinari possono essere sottoposti, in via straordinaria all'Assemblea dei soci dove verrà sancita la decisione.

ARTICOLO 11

L'Associazione si organizza mediante:

- I volontari
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Probiviri
- I Revisori dei conti

Per accedere alle cariche sociali i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Associazione da almeno tre anni;
- b) aver partecipato ad almeno una emergenza o esercitazione a carattere regionale e Nazionale;
- c) aver effettuato almeno un corso di formazione per responsabile e coordinatore di Protezione Civile presso il D.P.C. o presso la Regione o altro Ente Istituzionale ovvero con corsi interni riconosciuti.
- d) **Tali requisiti però possono essere non applicabili qualora fra i soci candidati non vi siano figure che posseggano tali titoli. In tal caso sarà l'Assemblea ad accettare le candidature dei soci che danno la disponibilità ad assumere le cariche nel Consiglio direttivo.**

ARTICOLO 12

Possono essere fondate altre strutture in varie Regioni, province e Comuni che avranno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello statuto e del regolamento dell'associazione; eleggendo propri rappresentanti ai vari Congressi.

Redigono il proprio bilancio consuntivo entro il 31 gennaio e preventivo entro il 31 Dicembre.

La nascita di eventuali gruppi dovrà essere autorizzata e ratificata dalla struttura di Salerno.

ARTICOLO 13

DURATA DELLE CARICHE

Ogni C.d.A., il Collegio dei Probiviri e dei revisori dei Conti si rinnova ogni quattro anni;

ARTICOLO 14

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano del gruppo;

Elegge il Presidente e, su sua proposta, i membri del C.d.A.

Si riunisce ordinariamente due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo;

L'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei soci, ha il potere di dichiarare decaduto in tutto o in parte il C.d.a. e di indire nuove elezioni.

Le votazioni inerenti l'elezione di persone si svolgono a scrutinio segreto salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Lo scioglimento del gruppo è deciso all'unanimità dall'Assemblea dei soci convocata a richiesta di $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'iscrizione al D.P.C. e al Registro Regionale del Volontariato viene effettuata con richiesta del Presidente del gruppo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Lo svolgimento dell'Assemblea deve prevedere una commissione che ha il compito di verificare la regolarità della qualità di socio con diritto di voto e di rilevare le firme degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 15

ELEZIONI E COMPITI DEL C.d.A.

Il C.d.A. è composto da un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;

Redige annualmente entro il 30 Dicembre il bilancio preventivo ed entro il 30 gennaio il bilancio consuntivo.

Il Presidente è il Legale Rappresentante del gruppo, ha potere di firma e rappresenta il gruppo negli ambiti Comunali, Provinciali Regionali e Nazionali.

Egli è responsabile per le attività svolte dai soci.

Il Segretario cura la segreteria amministrativa, risponde del suo operato direttamente al Presidente.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e ha cura dei registri contabili.

ARTICOLO 16

DECADENZE

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali periferici e nazionali previsti dallo statuto per dimissioni, per espulsione, per mancanza alle riunioni senza giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

ARTICOLO 17

INCOMPATIBILITA'

Non potranno aderire alle funzioni del C.d.A. attivisti politici e sindacalisti.

ARTICOLO 18

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei volontari.

In tal caso il Congresso nomina il collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni sociali a norma delle leggi vigenti.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e si elegge il Foro di Salerno.

ARTICOLO 21

Il presente Statuto è composto da 21(ventuno) articoli scritti su 9 pagine ed è stato redatto in data 07/05/2009 e revisionato in data 28/04/2012 sottoposto ed approvato dai soci volontari nell'assemblea generale in pari data.